

Appunto sulla Proposta di legge

“Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)”.

L'Istituto del Vitalizio

In tutte le Regioni, sono previsti dei sistemi con finalità previdenziali, istituiti e disciplinati da leggi regionali, talora sulla base di una esplicita previsione nei rispettivi statuti. Tali **trattamenti differiti e di natura previdenziale possono essere considerati strutturalmente connessi con l'indennità** in senso ampio, in quanto assolvono alle stesse finalità di presidio dell'indipendenza dei membri delle Camere e trovano il loro fondamento negli artt. 67 e 69 della Costituzione.

La **misura dell'assegno vitalizio di norma è data da percentuali applicate all'indennità spettante ai consiglieri in carica**, essendo così aggiornata automaticamente in relazione agli aumenti di tale indennità. **Questo in virtù del legame esistente tra i due istituti**, strettamente connessi nella loro funzione di garanzia della libertà di mandato.

La struttura adottata dalle Regioni per il trattamento economico dei consiglieri regionali presenta tratti sostanzialmente uniformi in quanto mutuata dagli analoghi istituti parlamentari. Il trattamento economico o indennitario ha infatti, in tutte le Regioni, tre componenti fondamentali:

- 1) una **indennità in senso stretto** (modulata in base alle funzioni esercitate dal consigliere);
- 2) una **serie di rimborsi spese** di varia natura, di solito determinati in misura forfettaria;
- 3) alcuni **trattamenti differiti alla fine del mandato**, ovvero condizionati all'avverarsi di determinanti eventi futuri e incerti (sopravvivenza ad una certa età anagrafica, inabilità al lavoro, infortunio, ecc.) e aventi quindi natura previdenziale.

Anche per quanto riguarda quest'ultima tipologia di prestazione economica, di natura previdenziale, non vi sono sostanziali differenze, in quanto tutte le regioni prevedono le seguenti tre tipologie:

- 1) un **trattamento di fine mandato** (variamente denominato);
- 2) un **assegno vitalizio** ovvero una rendita vitalizia erogati alla maturazione di determinati requisiti contributivi, di mandato e anagrafico (variabili da regione a regione);
- 3) un **assegno di reversibilità** ovvero una rendita vitalizia con opzione di reversibilità erogati, a determinate condizioni, ai familiari del titolare dell'assegno o rendita vitalizia.

Per quanto concerne le regioni ove vige il più diffuso sistema tradizionale a ripartizione¹, per acquisire il diritto all'assegno vitalizio sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) **un requisito anagrafico;**
 - 2) **un periodo minimo di contribuzione (anche volontaria);**
 - 3) **un periodo minimo di mandato;**
- o, in alternativa
- 4) **l'inabilità totale e permanente al lavoro (in alcune Regioni basta anche l'inabilità parziale).**

Restituzione dei contributi versati: in alcune Regioni (Piemonte, Lombardia) il consigliere che abbia concluso almeno una legislatura può rinunciare al diritto al vitalizio ed ottenere la restituzione dei contributi versati senza interessi. In altre (Abruzzo), per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi; in altre ancora tale facoltà è consentita (Friuli Venezia Giulia, Umbria) e se non esercitata dà luogo alla restituzione dell'intero montante senza attribuzione degli interessi.

¹ I sistemi a capitalizzazione (vigenti in Valle d'Aosta e in Trentino-Alto Adige), prevedono che le erogazioni siano finanziate dai contributi versati a suo tempo dagli stessi beneficiari, integrati da contributi versati dal Consiglio. La differenza tra i due sistemi riguarda le modalità di determinazione della misura delle prestazioni: mentre nei sistemi a ripartizione le misure delle prestazioni sono definite direttamente dalla legge regionale, commisurandole ai periodi di contribuzione e alle indennità percepite dai consiglieri in carica, nei sistemi a capitalizzazione esse sono determinate in base a formule attuariali, che tengono conto del capitale versato. **Per i consiglieri ai quali si applica il sistema a capitalizzazione è prevista, al momento della maturazione del requisito anagrafico, alternativamente, la restituzione dell'intero montante o la sua trasformazione, in rendita vitalizia, con facoltà di optare per una rendita reversibile.**

UMBRIA - La Legge regionale n. 8 del 1973

Lo **Statuto** della Regione Umbria prevede, all'**art. 58**, che una legge regionale stabilisca l'ammontare dell'indennità e il rimborso per le spese dei Consiglieri regionali, in relazione alle funzioni e alle attività svolte. Per quanto attiene la materia specifica del trattamento previdenziale, è tutt'ora vigente la prima legge adottata – la **n. 8 del 1973** – che ha subito tuttavia numerose modifiche nel corso degli anni, tanto che si rappresenta l'esigenza di un testo coordinato².

Il sistema previdenziale previsto in Umbria è del tipo **“a ripartizione”**: le prestazioni sono finanziate in parte dal bilancio del Consiglio (2/3) ed in parte dai contributi dei consiglieri in carica (1/3).

Attualmente i contributi obbligatori (insieme ai contributi volontari versati dai consiglieri cessati o loro aventi causa, agli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo³ e ad eventuali elargizioni⁴) confluiscono nel **Fondo di previdenza e solidarietà**, amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare. Il bilancio del Fondo costituisce un allegato, come gestione speciale, del bilancio annuale del Consiglio. In base a quanto è stabilito dall'art. 3 della L.R. 8/73, gli interventi, necessari per assicurare il pareggio di gestione tecnico-finanziario del Fondo, sono rimessi all'Ufficio di Presidenza.

Rispetto alla maggioranza delle Regioni, che prevedono che l'indennità consiliare sia determinata in base all'indennità parlamentare o a quella dei deputati, l'Umbria utilizza un diverso parametro di riferimento e cioè il trattamento annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate⁵, che diventa così la base di calcolo della **misura dell'assegno vitalizio, determinata in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione**:

Umbria	Indennità di base per calcolo assegno vitalizio	Anni di anzianità contributiva																			Età per il diritto all'assegno	Contributi obbligatori	Anticipazione dell'età per il diritto all'assegno	Reversibilità
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		Percentuale dell'Assegno sull'indennità di base																						
		25	28	31	34	37	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65 dall'VIII legislatura	27% su indennità di carica al netto delle ritenute fiscali	Prevista dalla IV fino alla VI legislatura	Onerosa 25% su contributo di previdenza e solidarietà			

La misura dell'assegno è **rapportata inizialmente all'indennità di carica mensile lorda** spettante ai consiglieri regionali nel mese cui l'assegno si riferisce, **“fatto salvo l'eventuale miglior trattamento** derivante in virtù di indennità di carica mensile lorda più elevata percepita durante l'espletamento del mandato dal consigliere al quale l'assegno si riferisce.” Le percentuali di calcolo dell'assegno sull'indennità di base, che sono state abbassate dalla L.R. 20/2009, variano dal 25% per 5 anni di contribuzione al 60% per 20 anni e oltre: vi è la previsione che tali modifiche non si applichino a consiglieri cessati e a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge (VIII legislatura), che abbiano comunque versato contributi per l'assegno vitalizio per un minimo di 12 mesi.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera con cadenza annuale l'**adeguamento delle quote mensili dell'assegno vitalizio in misura non inferiore all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria**: tale indice è dunque utilizzato dall'Ufficio di Presidenza solo come parametro minimo per una valutazione al momento discrezionale.

Per quanto riguarda i **requisiti necessari ad acquisire il diritto all'assegno vitalizio** essi sono:

2 Per es. l'art. 4 della legge 8/73 riporta ancora la percentuale del 22% dell'indennità mensile lorda quale contributo obbligatorio: il 27% lo si ricava da una nota al testo normativo nota o leggendo l'art. 1 della L.R. 15/72 - tra l'altro abrogata - come modificata dalla legge regionale 18/1998.

3 Si tratta di una cifra esigua utilizzata per pagare i vitalizi in corso.

4 Non ce ne sono mai state.

5 La norma di legge prevede quote mensili pari ad 1/20 (5%) del trattamento annuo lordo spettante ai magistrati con funzioni di Presidente di Sezione di Corte di Cassazione, con qualifica HH07 classe 8/17.

1) Età anagrafica: l'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto **65 anni di età:** con la legge 20 del 2009, l'Umbria ha infatti elevato da 60 a 65 anni il requisito in esame, prevedendo che tale modifica non si applichi ai consiglieri già cessati dal mandato ed a quelli in carica all'entrata in vigore della stessa legge (VIII legislatura), che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di dodici mesi⁶ e ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura, che nelle legislature VII e VIII si trovavano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art.1 delle L.R. 26/2000⁷.

La **possibilità di anticipazione fino ad un massimo di 5 anni (55 anni) a titolo oneroso, introdotta nel 1988⁸ (IV legislatura), è stata soppressa nel 1998 (VI legislatura).**

2) Periodo minimo di contribuzione: 5 anni derivanti dalla corresponsione dei contributi sia in forma obbligatoria⁹ che volontaria¹⁰

3) Periodo minimo di mandato: è necessario aver svolto un periodo minimo di mandato di **30 mesi** per poter raggiungere il periodo minimo di contribuzione (5 anni) con la contribuzione volontaria.

4) Inabilità totale o parziale al lavoro: hanno diritto all'assegno vitalizio, **indipendentemente dall'età e dal periodo di contribuzione**, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti **inabili al lavoro in modo permanente**. Nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare.

La **reversibilità** dell'assegno vitalizio è **opzionale:** per individuare il beneficiario dell'assegnato vitalizio, in caso di morte, il consigliere deve aver versato una quota aggiuntiva pari al **25%** del contributo di previdenza obbligatoria¹¹.

Si prevede la **sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio in caso di rielezione, ovvero nel caso il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o ad altro Consiglio regionale.**

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Umbria, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. **Alla cessazione del nuovo mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.**

Restituzione contributi versati: all'art. 10 (Rinuncia ai contributi volontari) della L.R. 8/73 è previsto che il consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo per il conseguimento dell'assegno vitalizio (5 anni) e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio, **la frazione di anno si computa per intero purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.**

6 Legge Regionale 23 settembre 2009, n. 20 "Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)".

7 Modifica contenuta all'art. 28 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese".

8 Modifiche introdotte dalla L.R. n. 6 del 29 febbraio 1988 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali", e abrogate dalla L.R. 9 Giugno 1998, n. 18 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla L.R. 18 gennaio 1972, n. 15, alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 8 e alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 in materia di indennità di funzione, rimborso spese e assegni vitalizi dei consiglieri regionali".

9 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Umbria.

10 Facoltà per i consiglieri che abbiano versato i contributi previdenziali per un periodo non inferiore a 30 mesi, di continuare il versamento per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 5 anni contributivi e del sessantesimo anno di età.

11 Nel caso di morte del consigliere non titolare di assegno vitalizio diretto, viene corrisposto alle persone indicate dal consigliere che abbia optato per la reversibilità del vitalizio, un assegno di reversibilità con gli stessi criteri stabiliti per l'assegno di inabilità.

Le proposte di modifica dell'Ufficio di Presidenza alla legge 8/73

La proposta di legge in esame si compone di 7 articoli:

1. L'art.1 riguarda le future legislature e prevede l'abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio:

➔ **a partire dalla X legislatura regionale: e dunque per tutti i futuri consiglieri.**

Si dispone di conseguenza la **cessazione del pagamento dei contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori**, previsti all'art. 4 della legge 8/73. Per i consiglieri regionali rieletti nelle X legislatura o in quelle successive, l'ulteriore periodo di mandato non produce alcun effetto giuridico od economico rispetto a quanto già maturato.

2. L'art. 2 riguarda la gestione del periodo di transizione tra il passato che prevedeva il diritto all'assegno vitalizio e il futuro che non lo prevede più e individua i consiglieri che mantengono il diritto all'assegno vitalizio:

➔ **Consiglieri già cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura, che hanno corrisposto contributi (solo obbligatori o obbligatori e volontari) per almeno 5 anni e che maturano il requisito dell'età entro la IX legislatura¹².**

Si tratta di:

- n. **8 ex consiglieri regionali**: la decorrenza dell'assegno vitalizio è per 1 consigliere nel 2012, per 1 nel 2013, per 2 nel 2014 e per 2 alla fine del mandato parlamentare (XVI legislatura iniziata il 29 aprile 2008).

Ad essi si aggiungono 2 ex-consiglieri, per i quali il requisito d'età viene raggiunto entro la fine della legislatura, per 1 nel 2012 e per 1 (attualmente parlamentare) nel 2013. Questi ancora non hanno versato i contributi per tutti i 5 anni, ma lo dovrebbero fare comunque entro i 60 giorni prima del raggiungimento del requisito dell'età per avere la facoltà di opzione. Così facendo si troverebbero nella condizione prevista all'art. 2, cioè accederebbero automaticamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio.

- n. **9 consiglieri in carica**: per 8 consiglieri la decorrenza del vitalizio è dal 1/05/2015; per 1 l'assegno vitalizio è già stato erogato ed è attualmente sospeso per nuova carica.
= **17 nuovi assegni vitalizi**

3. L'articolo 3 riguarda anch'esso il periodo di transizione, con la gestione di tutti quei consiglieri che pur non avendo il requisito dell'età, entro la fine della IX legislatura avranno quello dei contributi (obbligatori o volontari) versati.

Disciplina la facoltà d'opzione tra:

- la **restituzione dei contributi versati in un'unica soluzione, senza corresponsione degli interessi e con le modalità previste dall'Ufficio di Presidenza**;
- o il **mantenimento del diritto all'assegno vitalizio**, con decorrenza dal momento del perfezionarsi del requisito d'età.

Tale opzione è esercitabile da parte di:

➔ **consiglieri già cessati dal mandato o in carica alla IX legislatura regionale (quella attuale), che maturano il requisito dell'età dopo la fine della IX legislatura** e che hanno versato:

A) contributi obbligatori per almeno 5 anni:

- Si tratta di **7 ex consiglieri**: 3 sono attualmente parlamentari (nella XVI legislatura iniziata il 29 aprile 2008) e maturano il requisito anagrafico per conseguire il vitalizio rispettivamente nel 2015, 2017 e 2030; per 2 la decorrenza è dal 2022; per 1 dal 2023 e per 1

¹² L'età varia (55-60-65 anni) a seconda della normativa vigente nella legislatura in cui ciascun consigliere ha svolto il primo mandato.

dal 2025;

- e di **19 consiglieri in carica** (9 dei quali hanno già maturato il requisito contributivo, avendo svolto altri mandati e gli altri 11 lo matureranno alla fine della IX legislatura): la decorrenza dei vitalizi è per 1 consigliere nel 2015; per 1 nel 2016; per 1 nel 2019; per 1 nel 2020; per 1 nel 2022; per 1 nel 2023; per 1 nel 2024; per 2 nel 2025; per 1 nel 2026; per 1 nel 2027; per 1 nel 2028; per 1 nel 2029; per 1 nel 2031; per 1 nel 2032; per 1 nel 2033; per 1 nel 2034; per 1 nel 2037 e per 1 nel 2038.

= **26 consiglieri che possono esercitare il diritto di opzione.**

B) contributi volontari per il raggiungimento dei 5 anni da pagarsi entro 60 giorni dal raggiungimento del requisito d'età:

- Si trovano in questa posizione n. **2 ex consiglieri** con meno di 5 anni di contribuzione, che stanno versando contributi volontari. Se optassero per il vitalizio la decorrenza dell'assegno sarebbe: per 1 nel 2017 e per 1 nel 2018.
- **3 consiglieri in carica** che alla fine della IX legislatura avranno meno di 5 anni perché l'atto di nomina è intervenuto successivamente all'inizio della legislatura (rispettivamente il 24/4, il 18/5 e il 19/5 del 2010). La decorrenza dei vitalizi per questi 3 consiglieri è per 1 nel 2019, per 1 nel 2023 e per 1 nel 2025.
- = **5 consiglieri che possono esercitare il diritto d'opzione.**

TOTALE¹³:

17 CONSIGLIERI MANTENGONO IL DIRITTO ALL'ASSEGNO VITALIZIO E SI SOMMANO AI 93 A CUI E' ATTUALMENTE EROGATO

31 CONSIGLIERI POSSONO ESERCITARE LA FACOLTÀ DI OPZIONE TRA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E ASSEGNO VITALIZIO

Per consentire il requisito della facoltà di opzione il Presidente del Consiglio regionale, entro 50 giorni dal compimento del requisito d'età, provvede a far chiedere al consigliere interessato se intenda esercitare tale **facoltà di opzione, riconosciuta, per i consiglieri che hanno versato una quota aggiuntiva per l'assegno di reversibilità (art. 14 L.R. 8/73), agli eredi.**

4. L'art. 4 consente ai consiglieri cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura e che entro la fine della suddetta legislatura hanno corrisposto contributi obbligatori o volontari per un periodo non inferiore a 5 anni, di **completare**, 60 giorni prima del compimento del requisito d'età, **le frazioni di anno di contribuzione** (opzione valida anche per i consiglieri che hanno optato per il regime di reversibilità).

5. L'art. 5 stabilisce l'**intera restituzione dei contributi obbligatori**, senza corrisponsione degli interessi **per gli ex consiglieri (4)** e i **consiglieri in carica (3)** con meno di 5 anni di contribuzione, **che non corrispondessero i contributi volontari** mancanti entro 60 giorni dal raggiungimento del requisito d'età.

6. L'art. 6 prevede l'utilizzo sin dal 2012 dell'**Indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo** per operai ed impiegati, quale parametro fisso per aggiornare mensilmente l'ammontare dell'assegno vitalizio e di quello di reversibilità.

7. L'art. 7 prevede che la **disposizione contenuta all'art. 6 sia l'unica che si applica ai vitalizi già in erogazione (sia diretti che di reversibilità)**. E' inoltre prevista la **possibilità di restituzione dei contributi complessivamente versati ai consiglieri che possono esercitare la facoltà di opzione**, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria, nel caso di modifiche peggiorative alla legge che dovessero intervenire dalla X legislatura.

¹³ Ci sono poi ulteriori 4 consiglieri regionali che non hanno diritto all'assegno vitalizio in quanto hanno meno di 30 mesi di contributi versati.

Le proposte contenute nell'atto n. 585

La proposta di legge dei consiglieri Stufara e Goracci di modifica alla L.R. 8/73 si compone di 6 articoli:

1. L'art.1 abolisce l'assegno vitalizio mensile, come regolato dall'articolo 5 della Legge Regionale n. 8/1973:

- **per i consiglieri regionali attualmente in carica (IX legislatura);**
- **per gli consiglieri già cessati dal mandato che non abbiano ancora maturato i requisiti di età** per ricevere il vitalizio;
- **per i futuri consiglieri.**

Si dispone di conseguenza la **cessazione del pagamento dei contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori e di quelli di cui all'articolo 14**, come pure la **loro restituzione senza corresponsione degli interessi**.

2. L'art.2 stabilisce che il **fondo di previdenza e di solidarietà**, di cui in prospettiva **si prevede l'esaurimento**, continui ad essere alimentato ai sensi dell'articolo 2, della L.R. n. 8/1973, senza i contributi dei consiglieri in carica (e quindi con i contributi volontari degli ex consiglieri, interessi maturati, elargizioni).

3. L'art.3 stabilisce il **mantenimento del diritto al vitalizio per:**

- **gli ex consiglieri che già lo percepiscono, avendo versato contributi obbligatori o contributi obbligatori e volontari;**
- **per i consiglieri rieletti attualmente in carica** che hanno già maturato il suddetto diritto (in tal caso l'assegno non terrà conto del periodo conseguente alla rielezione);
- **per i soggetti di cui all'art. 14 della L.R. 8/73 (congiunti del consigliere deceduto che abbia optato per il versamento di una quota aggiuntiva) che percepiscono l'assegno vitalizio.**

4. Il quarto articolo riguarda il **funzionamento del fondo di previdenza e solidarietà** dei consiglieri, di cui si dispone il finanziamento attraverso i contributi volontari dei consiglieri cessati, gli interessi maturati sulle somme del fondo stesso e le eventuali elargizioni, ma non più i contributi obbligatori dei consiglieri in carica.

Viene inoltre previsto per gli assegni vitalizi che rimangono in erogazione, l'aumento, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, in misura pari all'**indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria**.

5. Conseguentemente l'**art. 5** abroga il vitalizio per i consiglieri in carica, **viene abrogato il comma 3, dell'articolo 1, della Legge regionale 16 maggio 2007, n. 17** (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), **regolante il calcolo del contributo di previdenza e di solidarietà a carico dei consiglieri**.

6. L'**art. 6** dispone l'applicazione di un **contributo di solidarietà** agli assegni vitalizi erogati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pari al 10 per cento del loro ammontare lordo; gli importi così ricavati sono versati al bilancio della Regione, per essere riassegnati alla UPB 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali", per le sue finalità.

Tipologia degli interventi	Legislatura su cui incide il provvedimento		
	Legge 8/73	Proposta di legge dell'UP	Atto 585
Effetti della legge/PDL	E' ancora vigente la prima legge adottata in materia che, se non modificata, varrà anche per le future legislature .	IX e seguenti.	IX e seguenti.
Abolizione assegno vitalizio	No.	Dalla X legislatura.	Dalla IX legislatura.
Mantenimento diritto all'assegno	Sono attualmente in erogazione 93 vitalizi , a cui vanno aggiunti: - 48 tra consiglieri in carica (31) o cessati dal mandato (17) , che hanno già versato o si prevede che verseranno i contributi obbligatori previsti, al raggiungimento del requisito d'età (17 maturano il requisito d'età entro la fine della legislatura e 31 dopo); - più tutti quelli che matureranno tale diritto nelle future legislature .	E' previsto per 17 consiglieri (di cui 9 in carica e 8 già cessati dal mandato) che hanno già 5 anni di contributi e maturano il requisito d'età entro la fine della IX legislatura.	Previsto per : - gli ex consiglieri che già lo percepiscono, compresi i soggetti che percepiscono l'assegno di reversibilità e quelli che hanno versato contributi volontari (n. 93); - i consiglieri rieletti attualmente in carica (IX legislatura) che ne avevano già maturato il diritto (n. 9);
Facoltà di opzione tra assegno vitalizio e restituzione contributi	Non prevista.	Prevista per 31 consiglieri , che matureranno il requisito d'età dopo la fine della IX legislatura di cui, nonché ai soggetti di cui all'art.14 L.R. 8/73 : - 7 consiglieri cessati dal mandato; - 19 consiglieri in carica. - 2 consiglieri cessati dal mandato. - 3 consiglieri in carica.	Non prevista.
Restituzione contributi versati	Prevista per i consiglieri che non hanno 5 anni di contribuzione e pur avendone diritto (avendo svolto 30 mesi di mandato), non intendono proseguire nel versamento dei contributi volontari. Non sono previsti interessi.	E' prevista la restituzione dei contributi versati, in un'unica soluzione, senza corresponsione degli interessi e con le modalità previste dall'Ufficio di Presidenza, per quei consiglieri che hanno 5 anni di contributi e maturano il requisito dell'età dopo la fine della IX legislatura e per i consiglieri che verseranno i contributi obbligatori mancanti al completamento dei 5 anni, entro 60 giorni dal raggiungimento del requisito d'età. Tale facoltà di opzione è riconosciuta anche ai soggetti di cui all'art. 14 della L.R. 8/73 (Consiglieri che hanno versato una quota aggiuntiva per la reversibilità).	E' prevista la restituzione dei contributi obbligatori e della quota per la reversibilità versata, a tutti i consiglieri che in base alla PDL non hanno più diritto all'assegno vitalizio: - consiglieri in carica nella IX legislatura; - consiglieri cessati dal mandato che non hanno ancora maturato i requisiti d'età; - consiglieri futuri.
Assegno di reversibilità	Previsto previo versamento di una quota aggiuntiva del 25% del contributo obbligatorio. Nel caso di morte di consigliere non titolare di assegno vitalizio diretto, alle persone determinate	Non viene specificato se in caso di morte del consigliere non titolare di assegno vitalizio diretto, che abbia comunque optato per la reversibilità, venga corrisposto alle persone indicate come beneficiarie un assegno di reversibilità con gli stessi criteri stabiliti per l'assegno di inabilità, come la	E' previsto il mantenimento del diritto all'assegno vitalizio per i soggetti di cui all'art. 14 della L.R. 8/73. Nulla viene detto

Tipologia degli interventi	Legislatura su cui incide il provvedimento		
	Legge 8/73	Proposta di legge dell'UP	Atto 585
	come beneficiarie viene corrisposto un assegno di reversibilità con gli stessi criteri stabiliti per l'assegno di inabilità.	legge vigente prevede all'ultimo coma dell'art. 14.	sull'assegno di reversibilità.
Inabilità totale o parziale	L'inabilità totale e permanente al lavoro dà diritto al vitalizio indipendentemente da età e periodo di contribuzione. Sull'inabilità parziale decide l'UP.	Non si dice niente a riguardo.	Non si dice niente a riguardo.
Adeguamento quote mensili assegno	L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera con cadenza annuale in misura non inferiore all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria	Utilizzo annuale dell'Indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati, quale parametro fisso per aggiornare mensilmente l'ammontare dell'assegno vitalizio e di quello di reversibilità.	Aumento dell'assegno vitalizio, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, in misura pari all'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Fondo di previdenza e solidarietà	Disciplinato all'art. 1 (Istituzione) e 2 (Gestione), è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, (integrato da 1 rappresentante per ciascun Gruppo) e alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.	Non si dice nulla. E' chiaro che continua a esercitare le funzioni attribuitegli dalla L.R. 8/73, fino al suo esaurimento alla morte di tutti i beneficiari degli assegni vitalizi erogati o di cui si prevede l'erogazione in base alla PDL.	Si stabilisce che il fondo di previdenza e di solidarietà, di cui in prospettiva si prevede l'esaurimento, continui ad essere alimentato ai sensi dell'articolo 2, della L.R. n. 8/1973, senza i contributi dei consiglieri in carica.
Frazioni di anno	Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio, la frazione di anno si computa per intero purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.	Possibilità di completare, 60 giorni prima del compimento del requisito d'età, le frazioni di anno di contribuzione anche inferiori ai 6 mesi (opzione valida anche per i consiglieri che hanno optato per il regime di reversibilità).	Non previste.
Pagamento vitalizio in caso di rielezione o elezione in altri organi	L'assegno viene sospeso e ripristinato alla fine del nuovo mandato. In caso di rielezione in Consiglio si terrà conto dell'ulteriore periodo di contribuzione (1 vitalizio sospeso per rielezione in Consiglio).	La PDL non dice niente a riguardo.	L'assegno sarà ripristinato senza tener conto del periodo conseguente alla rielezione.
Contributo di solidarietà	Non previsto.	Non previsto.	Previsto nella misura del 10% per 5 anni su tutti gli assegni vitalizi erogati, al fine di concorrere al risanamento della finanza pubblica.
Andamento della spesa prevista	Crescente in modo costante, per effetto del numero di consiglieri che ad ogni legislatura maturano il diritto all'assegno vitalizio, numero che è più consistente di quello delle morti stimate in base alle aspettative di vita.	La facoltà di opzione che viene data ai consiglieri che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, può rendere la spesa critica in alcuni anni per effetto della richiesta di restituzione dei contributi versati in un'unica soluzione.	Inizialmente in aumento per effetto della restituzione dei contributi obbligatori, di reversibilità e volontari finora versati da consiglieri che in base alla PDL non avranno più diritto all'assegno vitalizio. Poi in diminuzione fino al completo esaurimento delle uscite nel 2047.

SIMULAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER ASSEGNI VITALIZI E RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI SECONDO LA PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.

Nella simulazione si rappresenta e quantifica la spesa annua prevista a carico del *Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Umbria* nel caso di approvazione della proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza.

I dati utilizzati per le elaborazioni provengono dal Servizio Ragioneria, da cui risultano al momento:

	N. consiglieri	di cui con meno di 5 anni di contributi
Assegni vitalizi già in erogazione (compresi quelli di reversibilità)	93	
Consiglieri (in carica o ex) che maturano il requisito dell'età:		
entro la fine della IX legislatura (30/4/2015)	17	2
oltre la fine della IX legislatura (30/4/2015)	31	4
Ex-consiglieri che non hanno diritto all'assegno vitalizio perché con meno di 30 mesi di contributi, ma che possono ritirare i contributi	4	
Totale	145	6

Nota – Ci sono anche 19 consiglieri che hanno già ritirato i contributi versati e che non avendo dunque alcun diritto finanziario sul Fondo non abbiamo considerato nelle elaborazioni.

La simulazione inizia nel 2015 anno in cui si suppone abbia termine la IX legislatura, in particolare si è considerata come data di fine legislatura il 30 aprile 2015, e continua fino all'esaurimento della spesa a carico del Fondo. Prima di quella data l'andamento dei movimenti sul Fondo non viene modificato dalla proposta di legge dell'UP ma si mantiene come al proseguire con la normativa vigente.

Secondo la proposta di legge dell'UP, dalla X legislatura, cioè dal 2015, con l'abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio i consiglieri futuri non verseranno più i contributi obbligatori ai fini dello stesso, le spese per assegni o per la restituzione dei contributi saranno dunque gli unici movimenti prevedibili sul *Fondo* e la loro somma costituirà anche il saldo complessivo del Fondo (nei Grafici le spese sono rappresentate in valori positivi, ma il saldo del Fondo sarebbe ovviamente negativo).

Nelle elaborazioni si è considerato che i 6 consiglieri con meno di 5 anni di contributi, raggiungeranno questo requisito attraverso il versamento di contributi volontari entro i 60 giorni prima del raggiungimento del requisito dell'età.

L'indennità presa a riferimento per il calcolo degli assegni vitalizi futuri è quella attuale.

Il requisito dell'età per raggiungere il diritto all'erogazione dell'assegno e le % di calcolo applicate in base agli anni di anzianità contributiva sono quelle che risultano dall'art. 6 della L.R. 20/2009.

Si è anche considerato che gli assegni vitalizi erogati ad uomini siano reversibili in favore di donne a loro coetanee nella misura del 60% dell'assegno diretto.

Nel Grafici 1 e 2 si rappresenta la spesa annua prevista per le seguenti 4 categorie:

1. gli assegni già in erogazione;
2. gli assegni vitalizi, che verranno erogati in futuro, maturando il requisito età ENTRO il termine della IX legislatura (*art. 2 della proposta di legge dell'UP*);
3. i consiglieri che maturano il requisito età OLTRE il termine della IX legislatura e che avranno secondo la proposta di legge dell'UP la facoltà di optare tra assegno vitalizio e restituzione dei contributi (*art. 3, co.1 della proposta di legge dell'UP*).
Per questa categoria si sono rappresentati i due scenari opposti possibili:
 - A) tutti mantengono il diritto all'assegno vitalizio (OPZIONE A – Grafico 1);
 - B) tutti optano per la restituzione dei contributi in un'unica soluzione nell'anno in cui maturano il requisito dell'età (OPZIONE B – Grafico 2).
4. i contributi da restituire perchè corrispondenti a meno di 30 mesi di anzianità contributiva (si è fatta l'ipotesi che vengano tutti restituiti nel 2015).

Grafico 1 - Spesa annua prevista per assegni vitalizi e restituzione contributi (OPZIONE A) (valori in euro)





Grafico 2 - Spesa annua prevista per assegni vitalizi e restituzione contributi (OPZIONE B) (valori in euro)




I Grafici 1 e 2 differiscono dunque solo per la spesa stimata per la categoria 3, mentre l'entità della spesa delle altre categorie rimane la stessa nelle due opzioni.

Nel Grafico 3 si confronta lo spesa solo per i consiglieri che maturano il requisito età OLTRE il termine della IX legislatura (categoria 3 precedente) ipotizzando quattro scenari possibili:

1. Tutti richiedono l'assegno vitalizio (OPZIONE A);
2. Tutti richiedono la restituzione dei contributi (OPZIONE B);
3. Metà dei consiglieri scelgono l'assegno vitalizio (OPZIONE A) e l'altra metà la restituzione dei contributi (OPZIONE B);
4. Come scenario3, ma quelli che nello scenario 3 avevano scelto l'assegno ora scelgono la restituzione dei contributi e viceversa.

Gli scenari 3 e 4 sono solo due degli innumerevoli scenari possibili, che si possono verificare variando l'opzione scelta da parte di ogni consigliere.

Grafico 3 - Spesa annua prevista per coloro che maturano il requisito età oltre la IX legislatura secondo 4 scenari possibili (valori in euro)



Nei Grafici 4 e 5 invece si rappresenta il mese esatto in cui almeno un consigliere raggiunge il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio (lungo l'asse **Mese di decorrenza del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio**), il numero dei consiglieri che raggiungono in quel mese il diritto (lungo l'asse **Numero di consiglieri** del Grafico 4) e l'entità totale dei contributi da questi versati (lungo l'asse **Contributi versati** del Grafico 5).

Nel Grafici 4 e 5 si distinguono i due gruppi:

1. chi matura il requisito età ENTRO la IX legislatura, che secondo la proposta di legge dell'UP non avrà la facoltà di scegliere la restituzione dei contributi,
2. chi matura il requisito età OLTRE la IX legislatura, che secondo la proposta di legge dell'UP avrà invece la facoltà di scegliere tra la restituzione dei contributi o il mantenimento del diritto all'assegno vitalizio.

Grafico 4 - Numero di consiglieri che raggiungono la decorrenza del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio





Grafico 5 - Contributi versati alla decorrenza del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio e potenzialmente da restituire



Nota - I punti dei Grafici 4 e 5 sono uniti da una linea per una migliore visibilità della posizione dei punti stessi, ma in realtà solo nei punti (evidenziati ed etichettati con data) si verifica la decorrenza del diritto all'erogazione di nuovi assegni o l'alternativa restituzione dei contributi. Nel resto del tempo non ci sono nuove decorrenze.

La Simulazione è basata su dati forniti dal Servizio Ragioneria.

Sezione Analisi e Ricerche documentali, Processo Legislazione, Consiglio Regione Umbria, novembre 2011.